



COMUNE DI CHIGNOLO PO

C.C.	18	29/05/2021
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE, DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.		

SEDUTA ORDINARIA - DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2021 addì 29 del mese di MAGGIO alle ore 09.30 in videoconferenza, di cui alle norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano intervenuti:

	Presenti		Presenti
Sindaco: 1 BOVERA CLAUDIO	SI		
Consiglieri:			
2 BASSANINI MAURO	SI	8 NECCHI ELENA	SI
3 BACCALINI GIACOMO	SI	9 BOSSI RENATO	SI
4 ZARDONI MAURIZIO	SI	10 MANNUCCI ANDREA	SI
5 VENZAGHI PIERLUIGI	NO	11 COMIZZOLI ORLANDO VIRGINIO	NO
6 GALLOTTA CRISTINA	SI	12 PIZZOCRI ANGELO BATTISTA	SI
7 FERRANDI GABRIELE MARIO	NO	13 TOMBA SEBASTIANO	NO

Totale Presenti: 9 Assenti:4

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA SALVINA VENEZIA il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. BOVERA CLAUDIO , SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza, apre la seduta e sottopone all'esame del Consiglio Comunale l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i Consiglieri signori: Pizzocrei, Venzaghi e Bossi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n.23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;
- che per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Tale canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con tali norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 resta quale riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.";

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale;

Preso atto che ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Vista la proposta di Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: contiene disposizioni di carattere generale relative al canone di cui alla legge n.160/2019;
- CAPO II: disciplina le fattispecie della diffusione dei messaggi pubblicitari, con particolare riferimento alla tipologia degli impianti autorizzabili, ai criteri di determinazione del canone e alla disciplina delle esenzioni e riduzioni;
- CAPO III: disciplina il servizio di pubbliche affissioni (tipologia di impianti, modalità di applicazione del canone, riduzioni ed esenzioni);
- CAPO IV: disciplina la fattispecie delle occupazioni di suolo pubblico con particolare riferimento al procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, criteri di determinazione del canone e alla disciplina delle esenzioni e

- riduzioni;
- CAPO V: disciplina il canone mercatale (criteri di determinazione del canone e relativo versamento, classificazione delle strade, accertamento e riscossione coattiva);
- ALLEGATO 1: riporta
 - elenco strade in categoria speciale – esposizione pubblicitaria
 - elenco strade nelle varie categorie – occupazione suolo
- ALLEGATO 2: contenente tariffe e coefficienti moltiplicatori per esposizione pubblicitaria, pubbliche affissioni e occupazioni spazi ed aree pubbliche;
- ALLEGATO 3: contenente tariffe e coefficienti moltiplicatori per canone mercatale.

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente, salvo la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale ed alle relative tariffe e coefficienti moltiplicatori in vigore per l'anno 2021, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, comemodificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Osservato che:

- con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.;
- con il successivo DL 30 marzo 2021, n. 56 (art. 30, comma 4) il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- con il successivo DL 30 aprile 2021, n. 56 il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2021;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dai responsabili di servizio interessati;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisori dei Conti in data 3992 del 25.05.2021;

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno spiegando che lo stesso è stato sviscerato insieme alla minoranza durante l'incontro informale tenutosi il giorno precedente e chiede al Segretario Comunale di relazionare in merito.

Si apre la discussione durante la quale si svolgono gli interventi, come da registrazione fonografica agli atti del Consiglio, di seguito sinteticamente riportati.

Il Segretario Comunale precisa che rispetto alla versione precedente del regolamento è stata aggiunta un'esenzione dal canone di occupazione in favore delle colonnine di ricarica elettrica che erogano energia da fonti certificate rinnovabili, quanto alle tariffe relative alle pubbliche affissioni ed alla pubblicità precisa che a seguito delle giuste osservazioni mosse la volta precedente dal Consigliere Mannucci, pur mantenendo le stesse inalterate sono state inserite delle legende esplicative per renderne più agevole la comprensione. In particolare è stato precisato quanto alla pubblicità luminosa che le maggiorazioni si applicano alla tariffa base e quanto alle pubbliche affissioni che l'espressione frazioni era riferito ai giorni. Per quanto riguarda, invece, il canone mercatale le tariffe sono state successivamente modificate per renderle maggiormente rispondenti al dettato normativo che richiede che la tariffa giornaliera di 0,60 € sia frazionata per ore, fino ad un massimo di nove (€ 0,60/9), in ragione della durata effettiva dell'occupazione e della superficie occupata. Spiega pertanto che nel caso del Comune di Chignolo Po, considerato che il mercato è autorizzato per la durata di 6 ore, il canone giornaliero ammonterebbe a 0,40 € al metro quadro (tariffa 0,60/9 ore x 6 ore autorizzate). Precisa tuttavia che a tale importo, trattandosi di mercati di carattere ricorrente e con cadenza settimanale deve essere applicata per legge una riduzione che va dal 30 al 40%. L'Ente ha deciso di quantificare tale riduzione nel 33% per i banchi alimentari e 40% per i banchi non alimentari sul presupposto che quest'ultimi sporcano meno. Per gli spontisti la tariffa è stata aumentata da € 3,00 a 10,00 €. In occasione di fiere la tariffa giornaliera è di € 0,60 con abbattimento del 25% per un totale di € 0,45 al mq. Interviene il Consigliere Mannucci per constatare come in precedenza la tariffa applicata per le bancarelle mercatali fisse era pari ad € 0,05 al mq con conseguente esiguo introito per l'Ente, come tale insufficiente a coprire i costi di gestione del servizio (apertura e chiusura del mercato, controllo e relativa pulizia) che sono nettamente superiori. Rimarca che anche se apparentemente la tariffa adesso è stata aumentata, passando da € 0,05 a 0,27, l'introito effettivo per l'ente sarebbe sempre insignificante rispetto ai corrispondenti costi e pertanto auspica che siano rivisti, se non gli introiti almeno le spese.

Il Consigliere Mannucci, avendo appreso dal Comandante della polizia locale che ai commercianti è stato chiesto di smaltire i propri rifiuti, chiede ancora se i banchi mercatali paghino la tari. Il Segretario Comunale precisa che il Canone mercatale ricomprende adesso anche i prelievi sui rifiuti. Il Consigliere Mannucci replica che molti Comuni gestiscono ancora separatamente i due prelievi ed il Segretario Comunale spiega che tali valutazioni verranno compiute dall'Ente in sede di predisposizione del nuovo regolamento Tari.

Interviene il Sindaco per confermare che in sede di predisposizione del nuovo regolamento verrà affrontato anche tale aspetto e tal proposito invita il Consigliere Mannucci a presentare delle proposte in merito per iscritto per trovare una soluzione. Terminata la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta in oggetto.

Il Consigliere Mannucci interviene per constatare come il confronto avuto il giorno precedente con l'amministrazione sia stato proficuo, visto che ha portato a soluzioni migliorative e conseguentemente dichiara che il proprio gruppo di minoranza voterà favorevolmente e che farà pervenire una proposta in merito alla revisione dei costi e oneri per le bancarelle.

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti: 9

Astenuti: 0

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: 0

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019, approvando contestualmente il relativo Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, unitamente alle relative tariffe e coefficienti moltiplicatori in vigore per l'anno 2021, costituenti allegati alla presente deliberazione;

Successivamente, stante la necessità di adottare il Regolamento e le relative tariffe entro i termini di approvazione del bilancio;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti: 9

Astenuti: 0

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: 0

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE, DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Marina Erci)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Marina Erci)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 POLIZIA LOCALE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Carloenrico Gandini)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 TERRITORIO E AMBIENTE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Alessandro Frascini)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
SINDACO
F.to Dott. BOVERA CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA SALVINA VENEZIA

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/06/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Lì, 30/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to DOTT.SSA SALVINA VENEZIA

E' copia conforme all'originale

Chignolo Po, 30/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione

- è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 immediatamente eseguibile
- è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Lì 30/06/2021

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE